



ORDINANZA N. _____

IL SINDACO

Visto l'art. 80 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento n. 15/R del 01/04/2009;

Visto l'Art. 50 – comma 7 – del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di dover stabilire il Calendario 2010 relativo alle aperture delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa;

Effettuata la concertazione, ai sensi dell'Art. 80 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e del Regolamento n. 15/R del 01/04/2009 nelle riunioni del 04/12/2009 e del 23/12/2009, e in tale sede verificato i rispettivi orientamenti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori;

ORDINA

il seguente calendario delle aperture e chiusure nell'anno 2010, per tutte le attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia del settore alimentare che del settore non alimentare:

1. gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere;
2. è data facoltà ad ogni esercizio, di effettuare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale in qualsiasi giorno della settimana;
3. gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto ai successivi punti;
4. in tutto il territorio comunale è consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e festività del mese di dicembre secondo le disposizioni di cui all'art. 80 – comma 5 – TITOLO II CAPO X – della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
5. è inoltre consentita l'apertura dei negozi **nella seconda domenica del mese** che per l'anno 2010 sono le seguenti:
 - **il 10 gennaio;**
 - **il 14 febbraio;**
 - **il 14 marzo;**
 - **l'11 aprile;**
 - **il 09 maggio;**
 - **il 13 giugno;**
 - **l'11 luglio;**
 - **l'08 agosto**
 - **il 12 settembre;**
 - **il 10 ottobre;**
 - **il 14 novembre;**
6. è altresì consentita l'apertura nelle sotto elencate domeniche o festività in occasione di particolari manifestazioni ed eventi di particolare interesse culturale e turistico:
 - **"Carneval Marlia"** (limitata alla frazione di Marlia)
24 - 31 gennaio e 07 - 14 - 21 febbraio;



- **"Mostra delle Camelie"** (esteso a tutto il territorio comunale)
07 marzo;
 - **"Fiera del maggio capannorese"** (limitata alla frazione di Capannori)
la prima domenica di maggio;
 - **"Festival delle Ville"** (esteso a tutto il territorio comunale)
evento in corso di programmazione (non più di una domenica, nel mese di giugno, oltre la seconda del mese, da definire successivamente);
 - **"Fiera di Marlia"** (limitata alla frazione di Marlia)
la terza domenica di ottobre;
 - **"Fiera dell'ottobre capannorese"** (limitata alla frazione di Capannori)
la quarta domenica del mese di ottobre;
7. è inoltre consentita, per garantire un maggiore servizio al consumatore, l'apertura degli esercizi del settore alimentare e non alimentare in caso di due festività consecutive, nello specifico per l'anno 2010 nelle festività del **31 ottobre** e del **02 maggio**;
 8. è possibile sostituire tre aperture tra quelle indicate al punto 5, previa comunicazione scritta al comune con cui l'esercente attesta che intende effettuare l'apertura in altra data liberamente scelta;
 9. è comunque fatto obbligo di chiusura nelle seguenti festività:
1° gennaio - 25 aprile - 1° maggio - Domenica di Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 15 agosto - 25 e 26 dicembre;
 10. ulteriori possibilità di aperture festive potranno essere stabilite dal Comune in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza promozionale interessanti singole aree o l'intero territorio comunale;
 11. alle concessionarie di auto è data facoltà di apertura nelle Domeniche coincidenti con il lancio su scala nazionale da parte della propria casa automobilistica di un nuovo modello di auto o di promozione a livello nazionale;
 12. ogni esercizio deve esporre al pubblico il cartello indicando l'orario di apertura e chiusura e la eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Sono fatte salve le altre deroghe particolari già concesse relative all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle tipologie di esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 3 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 3.000,00 ai sensi dell'art. 102 - comma 2 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Capannori 24 dicembre 2009

IL SINDACO
Giorgio Del Ghingaro